



11 novembre 2014 – rm 749/14

Ordinanza municipale

Concernente la concessione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche

Il Municipio di Avegno Gordevio,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la risoluzione municipale del 4 novembre 2014 no. 749/14

ORDINA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Avegno Gordevio e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Articolo 2 Beneficiari

1. Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'introduzione della presente ordinanza, le persone fisiche domiciliate ad Avegno Gordevio e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale ad Avegno Gordevio per scopi di mobilità aziendale.
2. Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.

Articolo 3 Contributo finanziario

1. Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.—.



Articolo 4 **Condizioni al sussidio**

1. Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
 - il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch).
 - il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
 - il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio).
2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Articolo 5 **Cambio di detentore**

1. Il richiedente di un contributo non può rivendere la bicicletta elettrica nei primi 3 anni dall'acquisto.
2. Nel caso di violazione di tale obbligo al Comune dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
 - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
 - vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 6 **Procedura**

1. La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.avegnogordevio.ch) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
2. Se la richiesta soddisfa le condizioni, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.
3. Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.



Articolo 7 Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.
2. Se il controllo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.
3. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
4. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Articolo 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Articolo 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2015.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dall'11 novembre al 10 dicembre 2014.

Per il Municipio di Avegno Gordevio

Il Sindaco
Mario Laloli



Il Segretario
Waldo Patocchi